

Per ottenere l'erogazione del contributo a fondo perduto è inoltre necessario che sia presente **almeno uno tra i seguenti requisiti (quindi non tutti, almeno uno)**:

1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019
2. inizio dell'attività a partire dal 1° gennaio 2019
3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus).

Il contributo spetta se il calo dei ricavi aprile 2020/aprile 2019 è superiore ad un terzo e l'entità varia sulla base del fatturato 2019 dell'impresa.

Non possono avere il beneficio

- soggetti la cui attività sia cessata alla data di richiesta del contributo
- soggetti che hanno iniziato l'attività dopo il 30 aprile 2020, con l'eccezione delle partite Iva aperte dagli eredi per la prosecuzione dell'attività dei deceduti
- enti pubblici di cui all'art. 74 del Tuir
- intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'art. 162-bis del Tuir
- professionisti e lavoratori dipendenti iscritti presso le Casse di previdenza "private" (avvocati, ingegneri, geometri, medici, commercialisti, consulenti del lavoro)

Determinazione dell'importo del contributo a fondo perduto

Il primo calcolo da fare è l'ammontare, separato, del fatturato di due mesi; quelli di aprile 2019 e aprile 2020 e quindi l'ammontare della differenza tra i due (a condizione che ci sia stata una riduzione di almeno un terzo).

Il contributo a fondo perduto è calcolato applicando una percentuale alla **differenza** tra

- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2020 (netto IVA)**;
- l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di **aprile 2019 (netto IVA)**.

Le percentuali da applicare alla differenza tra i due fatturati variano nel seguente modo:

- **20%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **non superiori a € 400.000**,
- **15%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **compresi tra € 400.000 ed € 1.000.000**
- **10%** per i soggetti con ricavi/compensi 2019 **superiori ad € 1.000.000** (e fino a € 5 mil.).

Importo minimo

Il contributo è riconosciuto comunque per un importo non inferiore a:

- € 1.000: per le persone fisiche (ditte individuali e professionisti);
- € 2.000: per gli altri soggetti (società e studi associati).

Dai seguenti link puoi scaricare:

- [le istruzioni](#)

- [il testo del provvedimento accompagnatorio del 10/6/2020](#)

Per altri approfondimenti vedi ad esempio: [Decreto Rilancio: il contributo a fondo perduto](#)

11 giugno 2020

Commercialista telematico